

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1554 DEL 29/09/2022

### **O G G E T T O**

SENTENZA N. 855/2022 DEL 09.05.2022 RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA NEL PROCEDIMENTO RG N. 8564 /2019 TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA ED I SIGG.RI B.C. E Z.E. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA.  
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE E NOMINA DEL DIFENSORE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 1703/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“Con sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Vicenza, resa in data 09.05.2022 e pubblicata il 12.05.2022, è stato definito il procedimento R.G. n. 8564/2019, promosso nei confronti dell'Azienda dai sigg. B.C. e Z.E. al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una non corretta esecuzione di un intervento chirurgico di laminectomia decompressiva a cui si sottopose il sig. B.C. nel settembre 2016 presso l'Ospedale di Vicenza.

La sentenza in questione ha condannato l'ULSS al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. B.C., respingendo al contempo le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra Z.E, nonché alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, per un importo complessivo pari a circa euro 803.000,00.

La vertenza in questione trae origine da una domanda risarcitoria stragiudiziale, pervenuta all'Azienda in data 24.09.2018 (prot. n. 95494 del 24.09.2018) e denunciata, con nota prot. n. 96044 del 25.09.20218, attraverso il Broker Willis Italia Spa, alla Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, con la quale l'ULSS aveva stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi ed operatori nel triennio 2016-2018; a tale richiesta risarcitoria è seguito un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bic c.p.c. (prot. n. 32118 del 28.03.2019), anch'esso segnalato alla Compagnia assicurativa con nota prot. 37661 del 11.04.2019, in pendenza del quale controparte ha radicato avanti al Tribunale di Vicenza un procedimento sommario di cognizione in forza di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c..

Con comunicazione del 13.05.2022, l'avv. Mario Testa del foro di Padova, difensore dell'Ente in entrambi i suddetti procedimenti (rif. Delibere n. 695 del 07.05.2019 e n. 173 del 12.02.2020), illustrava il contenuto della sentenza che ha definito il giudizio di merito e ne evidenziava i profili di censura, consistenti nell'acquisizione acritica, da parte del Giudice, delle risultanze dell'elaborato peritale depositato nell'ambito della procedura di istruzione preventiva ed acquisito al fascicolo del giudizio di merito, che presenta aspetti di contraddittorietà sia in punto di accertamento del nesso causale che di omessa valutazione della situazione patologica pregressa presentata dal paziente al momento dell'intervento chirurgico.

Nelle more delle valutazioni circa la proposizione dell'impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale di Vicenza, in data 08.06.2022 il legale di controparte notificava all'Azienda atto di precetto per l'importo complessivo di euro 777.531,32, violando la previsione del termine dilatorio di 120 gg. di cui all'art. 14 D.L. n. 669/1996.

L'avv. Testa, al fine di evitare i costi ed i rischi di un giudizio di opposizione all'esecuzione per la violazione del suddetto termine, di concerto con l'Ente, avviava con la controparte una trattativa che esitava nell'accordo acquisito al prot. n. 81310 del 02.08.2022, che prevedeva l'esecuzione parziale della sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Vicenza, mediante il versamento in favore del sig. B.C. della somma di euro 600.000,00, e la trattenuta del residuo importo precettato di euro 177.531,32 a garanzia di eventuali compensazioni/restituzioni che potranno conseguire all'esito del giudizio di appello da radicare innanzi alla Corte d'Appello di Venezia; tutto ciò a fronte della rinuncia di controparte all'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Ente.

Con deliberazione n. 1382 del 25.08.2022 l'Azienda prendeva atto di tale accordo, nonché della sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Vicenza, e disponeva in favore del sig. B.C. il pagamento della somma di

euro 600.000,00 - a totale carico del SSR in base alle condizioni assicurative previste dalla citata polizza RCT/RCO stipulata con la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd - nelle more dell'interposizione del gravame avverso la citata sentenza.

Di tali iniziative e della determinazione di interporre appello avverso la sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Vicenza l'Azienda informava l'Assicuratore con comunicazioni in data 26.07.2022 e 04.08.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali.

Alla luce di quanto rappresentato, rilevato l'interesse dell'Ente ad impugnare la sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Vicenza, al fine di ottenerne una riforma in senso favorevole all'ULSS, la Direzione ritiene opportuno affidare la gestione della causa in secondo grado, in base ad un principio di continuità, all'avv. Mario Testa del foro di Padova, con studio in Padova, via Morgagni n. 44, che ha già rappresentato l'Ente nel precedente grado di giudizio, e ciò anche in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016.

L'avv. Testa, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, in data 13.07.2022 (prot. n. 75480 del 14.07.2022), ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso per l'attività di difesa è stato calcolato dal citato professionista in complessivi euro 16.192,00, corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*) ridotti del 35%, oltre IVA, CPA, spese esenti, anticipazioni e rimborso delle spese generali nel limite del 15% previsto dal citato DM.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;  
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare l'impugnazione della sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza, resa a definizione del procedimento R.G. n. 8564/2019 tra l'Azienda ULSS 8 Berica ed i sigg. B.C. e Z.E.;

2. di nominare quale difensore dell'ULSS 8 nel giudizio di appello l'avv. Mario Testa del foro di Padova, con studio in Padova, via Morgagni n. 44, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 16.192,00, oltre IVA, CPA, spese esenti, anticipazioni e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario 2022, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---